

CIRCOLARE INFORMATIVA N.3/2022

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Assegno unico universale per i figli fino all'età di 21 anni in vigore dal 01.01.2022 – **circolare da leggere con attenzione.**

Il D. Lgs. 230/2021 regola l'assegno unico universale che, da marzo 2022, sostituirà il premio previsto per le nascite o le adozioni, gli assegni per il nucleo familiare, il bonus bebè e le detrazioni fiscali per i figli **sotto i 21 anni.**

L'assegno sarà gestito e pagato direttamente dall'ente di previdenza, cui i lavoratori devono presentare richiesta **entro il 28.02.2022**, mediante un'applicazione già disponibile sul portale www.inps.it, o avvalendosi o dei nostri uffici o di un patronato.

La **decorrenza è prevista per il 1.03.2022**, sarà sempre compresa tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.

I beneficiari di tale assegno sono:

- figli minorenni a carico e nuovi nati a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- figli maggiorenni a carico, fino a 21 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - frequentanti corso di formazione scolastica o professionale o corso di laurea;
 - stiano svolgendo tirocinio o attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
 - siano registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolgano servizio civile universale;
- per figli disabili, senza limiti di età.

Criteri per la determinazione dell'assegno

Per quanto riguarda gli importi, l'assegno unico prevede una quota minima **per tutte le famiglie con ISEE sopra € 40.000**, fissata a € 50 per 1 figlio e una quota variabile modulata in modo progressivo in base all'ISEE del nucleo familiare.

L'art 4 della bozza del decreto stabilisce che "per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a **€ 175** per un ISEE pari o inferiore a € 15.000.

Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a € 50 in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000.

Per livelli di ISEE superiori a € 40.000 l'importo rimane di **€ 50**.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo pari a **€ 85 mensili**. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000.

Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi determinati in decreto fino a raggiungere un valore pari a **€ 25 in corrispondenza** di un ISEE pari a € 40.000.

Per livelli di ISEE superiori a € 40.000 l'importo rimane costante.

Per ciascun figlio successivo al 2° è prevista una maggiorazione dell'importo pari a **€ 85 mensili**. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000.

Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi determinati in decreto fino a raggiungere un valore pari a **€ 15 in corrispondenza** di un ISEE pari a € 40.000.

Per livelli di ISEE superiori a € 40.000 l'importo rimane costante.

Per ciascun figlio con disabilità minorenni è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato dal decreto pari a **€ 50 mensili**.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a **€ 85 mensili**.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000.

Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi determinati da decreto fino a raggiungere un valore pari a **€ 25 in corrispondenza** di un ISEE pari a € 40.000.

Per livelli di ISEE superiori a € 40.000 l'importo rimane costante.

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati dal decreto pari a **€ 20 mensili** per ciascun figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a **€ 30 mensili**. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000.

Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi determinati da decreto fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000.

Per livelli di ISEE superiori a € 40.000 la maggiorazione non spetta.

A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a **€ 100 mensili** per nucleo.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione assegno

La domanda deve essere presentata dal 1.01 di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra marzo dell'anno in corso e febbraio dell'anno successivo.

Deve essere presentata in modalità telematica all'Inps, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto stesso.

Tale domanda deve essere fatta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e l'assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso di nuove nascite, la modifica della composizione del nucleo familiare va fatta **entro 120 giorni dalla nascita**, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza.

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.

L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Compatibilità con altre prestazioni sociali

L'assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogati da Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali. Sarà inoltre possibile ricevere l'assegno anche per i percettori del Reddito di cittadinanza. È prevista la neutralità fiscale per tale assegno, che non concorrerà alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 917/1986.

Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo, cogliamo l'occasione per inviarvi i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 7 gennaio 2022

Dott. Lucchesi Giuseppe